

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2009

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21/04/1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati.

(pubblicato nella G.U. n. 40 del 18/02/2010)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 09/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 321/01 del 16/12/2008 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate: EN 13055-2: 2004, EN 13043: 2002/AC:2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.P.R. 21/04/1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 06/05/2008;

Espletata, con notifica 2009/025/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1

Metodi di attestazione della conformità

[1] I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

[2] Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246.

[3] Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

[4] I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2

Caratteristiche tecniche

[1] Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

[1] L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Matteoli, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Scajola, *Ministro dello sviluppo economico*
Maroni, *Ministro dell'interno*

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI
E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli aggregati le norme europee di riferimento sono:

EN 13043:2002/AC:2004 “Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico” recepita come UNI EN 13043: 2004.

EN 13055-2: 2004 “Aggregati leggeri — Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate” recepita come UNI EN 13055-2: 2005.

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di controllo della conformità degli aggregati sono quelli riportati nelle Decisioni della Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Uso Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico UNI EN 13043	Uso in elementi strutturali (*)	2+
	Uso non strutturale	4
Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate UNI EN 13055-2	Uso in elementi strutturali (*)	2+
	Uso non strutturale	4

Il Sistema 2+ è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n.246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

Il Sistema 4 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.

(*): Si intendono per elementi strutturali tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di aggregati dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali
per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

AGGREGATI (UNI EN 13043)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Forma dei granuli Dimensione dei granuli Massa volumica delle particelle	4.1.2 Dimensioni dell'aggregato	Si
	4.1.3, Granulometria	Si
	4.1.6 Forma dell'aggregato grosso	Si
	4.2.7.1 Massa volumica delle particelle	Si
Pulizia	4.1.5 Qualità dei fini	Si
Percentuale di superfici frantumate	4.1.7 Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	Si
Affinità ai leganti bituminosi	4.2.11 Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.2.12 Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Si
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura/atrito	4.2.3 Resistenza alla levigazione dell'aggregato per strati superficiali	Si
	4.2.4 Resistenza all'abrasione superficiale	Si
	4.2.5 Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Si
Resistenza allo shock termico	4.2.10 Resistenza allo shock termico	Si
Stabilità di volume	4.3.4.1 Disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	Si/NPD
	4.3.4.2. Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	Si/NPD
	4.3.4.3 Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	Si/NPD
Composizione/contenuto	4.3.2 Composizione chimica	Si
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	4.2.9.2 Resistenza al gelo e disgelo	Si
Durabilità agli agenti atmosferici	4.2.12 "Sonnenbrand" del basalto	Si/NPD
Durabilità ai pneumatici chiodati	4.2.6 Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati degli aggregati grossi da utilizzare per strati superficiali	Si/NPD
Durabilità allo shock termico	Vedere 4.2.10 Resistenza allo shock termico sopra	Si

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali
per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

FILLER (UNI EN 13043)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Finezza/granulometria e massa volumica delle particelle	5.2.1 Granulometria	Si
	5.5.6 Prova di Blaine	Si
	5.3.2 Massa volumica delle particelle	Si
Proprietà di inspessimento	5.3.3.1 Porosità del filler compattato secco (Rigden)	Si
	5.3.3.2 “Anello e palla” dell’aggregato filler per miscele bituminose	Si
	5.5.2 Numero di bitume del filler addizionato	Si
Solubilità in acqua e reattività all’acqua	5.4.1 Solubilità in acqua	Si
	5.4.2 Reattività all’acqua	Si
Pulizia	5.2.2 Fini nocivi	Si
Porosità/volume dei pori	5.3.3.1 Porosità del filler compattato (Rigden)	Si
Perdita all’accensione (solo per ceneri volanti)	5.5.3 Perdita all’accensione di ceneri volanti di carbone	Si/NPD
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	4.2.9.2 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate

AGGREGATI (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate	Dichiarazione
Massa volumica in mucchio	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
Dimensione dei granuli	4.3 Dimensione dell'aggregato	Si
Forma dei granuli	4.5 Forma dei granuli	Si/NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.10 Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	Si
Percentuale di granuli frantumati	4.11 Percentuale di granuli frantumati	Si
Stabilità di volume	4.12 Resistenza alla disgregazione	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD
Resistenza allo shock termico	4.19 Resistenza allo shock termico	Si
Affinità a leganti bituminosi	4.22 Compatibilità tra LWA e bitume	Si
Composizione/contenuto	4.23 Richieste chimiche	Si
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/atrito	4.10 Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Si
	4.20 Resistenza alla levigabilità	Si
	4.21 Resistenza all'abrasione superficiale	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate con leganti idraulici

AGGREGATI (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Massa volumica in mucchio	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
Dimensione dei granuli	4.3 Dimensione dell'aggregato	Si
Forma dei granuli	4.5 Forma dei granuli	Si/NPD
Assorbimento/suzione di acqua	4.9 Assorbimento d'acqua	Si
	4.14 Suzione di acqua	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.10 Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	Si
Percentuale di granuli frantumati/superfici fratturate	4.11 Percentuale di granuli frantumati	Si
Stabilità di volume	4.12 Resistenza alla disgregazione	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD
Composizione/contenuto	4.23 Richieste chimiche	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate

FILLER (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		Dichiarazione
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
	4.7 Filler, distribuzione granulometrica	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo/disgelo	Si/NPD
Proprietà di stiffening	4.17 Proprietà di stiffening	Si/NPD
Porosità/volume dei vuoti	4.18 Vuoti del filler LWA compattato secco	Si/NPD
Solubilità all'acqua	4.23.2 Solubilità	Si
Perdita al fuoco (solo per ceneri)	4.23.3 Perdita al fuoco (solo per ceneri)	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.